

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

^^

PER: PAOLINO GRAZIELLA LUISA (c.f. PLNGZL64M58E919A) nata a Maratea (PZ) il 18.08.1964 e residente a Latronico (PZ) Piazzale della Chiesa 1/A rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso del foro di Roma (C.F. NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente ricorso, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio legale sito in Roma alla Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org;

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ MIUR, in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma, viale Trastevere, n. 76/A, 00153, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi;
- Resistente-

^^

OGGETTO: L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE DEL DECRETO N. 414 DEL 12.08.2021, CON IL QUALE L'AMMINISTRAZIONE HA PUBBLICATO LA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI DEL PERSONALE ATA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CONDANNA DEL MINISTERO AD ACCOGLIERE L'ISTANZA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E AD ASSEGNARE PROVVISORIAMENTE LA RICORRENTE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO BENEDETTO CROCE SITO IN LATRONICO (PZ) O, IN ALTERNATIVA, PRESSO UNA DELLE SEDI PRESENTI IN DOMANDA.

^^

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La ricorrente è dipendente del Ministero dell'Istruzione, in servizio permanente presso la scuola di titolarità di Roma I.I.S. "Confalonieri De Chirico" con la qualifica di Assistente Amministrativo.



In data 07.07.2021 la deducente trasmetteva all'USP di Potenza, per l'anno scolastico 2021/2022, istanza di assegnazione provvisoria per la provincia di Potenza (**cfr. all. 1 istanza di assegnazione provvisoria**), motivata dalle esigenze familiari di ricongiungimento al coniuge, Luogotenente dei C.C. ANTINOLFI MAURO, con il quale risiede a Latronico (PZ) al Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 1 (**cfr. all. 2 stato di famiglia**).

Nella citata istanza, la PAOLINO dichiarava di usufruire della precedenza ex art. 18, comma 1, punto VI, lettera p), del C.C.N.I. delle utilizzazioni per l'a.s. 2021/2022 (**cfr. all. 3 C.C.N.I delle utilizzazioni per l'a.s. 2021/2022**).

Stante la necessità di ottenere il ricongiungimento familiare, tra le preferenze indicava le seguenti sedi:

1. PZIC87600C Istituto comprensivo Statale "Benedetto Croce" Latronico (PZ).
2. PZIS001007 Istituto d'istruzione superiore "F. De Sarlo – G. De Lorenzo Lagonegro (PZ).
3. PZIC878004 Istituto Comprensivo statale Don Bosco Francavilla in Sinni (PZ).

In data 23.07.2021 l'USR per la Basilicata pubblicava la Graduatoria Provvisoria relativa alle Assegnazioni Provvisorie per a.s. 2021/2022, all'interno della quale figura la ricorrente PAOLINO GRAZIELLA, a cui veniva riconosciuta una precedenza per età, come da documentazione che si versa in atti (**cfr. all. 4 graduatoria provvisoria**)

Graduatoria Provvisoria Asseg.Provvisorie Ambito Interprovinciale -Assistenti Anministrativi a.s. 2021/2022									
N.	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PROV	Nel comune di	Punti	Fuori comune	SEDE TITOLARITA' 01/09/2021	NOTE
1	PAOLINO	Graziella Luiza	18/08/1964	PZ	Latronico	24	0	I.I.S. Confalonieri - De Chirico ROMA	prec. per età
2	VICECONTE	SERENA	12/04/1974	PZ	Francavilla S.	24	0	I.I.S. "L. CREMONA" - PAVIA	

Potenza, 23 luglio 2021

Ed infatti, l'art. 1, c. 7 del C.C.N.I. delle utilizzazioni per l'a.s. 2021/2022 prevede che: *"in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica"*

Successivamente, in data 12.08.2021 l'USR per la Basilicata pubblicava la graduatoria definitiva facente riferimento alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale ATA per l'anno scolastico 2021/2022 (**cfr. all. 5 decreto 414 del 12.08.2021**).



All'interno dell'allegato, che costituisce parte integrante del predetto decreto, figura il nome della ricorrente PAOLINO GRAZIELLA, alla quale sono stati attribuiti n. 24 punti **(cfr. all. 6 allegato al decreto 414 del 12.08.2021)**.

In riferimento alla posizione della stessa, in corrispondenza della voce "sedi" è presente la dicitura "NON TROVA" che indica l'impossibilità di attribuire una sede alla ricorrente.

Preso atto di tale accadimento, la ricorrente, in data 16.08.2021, presentava reclamo all'USP di Potenza **(cfr. all. 7 reclamo)**, rappresentando l'illegittimità delle decisioni assunte dall'Ufficio, *in primis* in quanto non corrispondeva al vero che non vi fosse una sede disponibile da attribuire all'istante, ed *in secundis* lamentava la mancata applicazione art. 18, comma 1, punto VI, lettera p), del C.C.N.I. delle utilizzazioni per l'a.s. 2021/2022.

In riferimento al predetto reclamo, l'USR formulava la seguente nota di riscontro **(cfr. all. 8 nota di riscontro al reclamo)**:

"Il CCNI all'art. 18, punto VI, lett. P), prevede la precedenza per il "coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 17 della L. n. 266 del 28.07.1999 e dell'art. 2 della L. 86 del 29.03.2001 e successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d'ufficio.

Tenuto conto che nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale la S.V. non aveva dichiarato che il coniuge era stato trasferito d'ufficio, mentre nel reclamo è stato asserito che il Luogotenente Mauro Antinolfi, Comandante della Stazione Carabinieri di Latronico, "cessava dal servizio in data 04.01.2021 e veniva riassunto, in qualità di richiamato d'autorità, in data 05.01.2021 e riconfermato nel luogo di attuale residenza", quest'Ufficio ha provveduto a chiedere conferma di quanto dichiarato alla Legione Carabinieri della Basilicata.

È pervenuta risposta in data 25.08.2021, assunta con prot. 11612 del 26/08/2021 nella quale emerge che il Luogotenente ANTINOLFI Mauro "è stato richiamato in servizio "senza assegni" a decorrere dal 5/1/2021, ai sensi degli art. 886, co. 1 e 992, co. 4 d.lgs. 66/2010; in quanto raggiungendo i limiti di età per l'amministrazione di appartenenza in data 4/1/2021, ha prodotto istanza il 13/3/2020, intesa ad essere collocato in congedo nella categoria ausiliaria con contestuale richiamo in servizio".

Non trattandosi di un trasferimento d'ufficio, ma di una istanza di parte del Luogotenente Mauro Antinolfi, la S.V. non può beneficiare della precedenza prevista dal CCNI all'art. 18, punto VI, lett. P). *Pertanto, il reclamo si rigetta per insussistenza di motivi".*

Or dunque, l'illegittimo diniego posto in essere dall'amministrazione derivava dall'erronea considerazione che, trattandosi di congedo a seguito di istanza di parte e



non di trasferimento d'ufficio, l'istante non avrebbe potuto beneficiare della precedenza prevista dal C.C.N.I.

Tale interpretazione, non appare affatto condivisibile.

Con successiva nota del 28.08.2021, inviata all'USR per la Basilicata, la ricorrente rappresentava di essere venuta a conoscenza di una vacanza presso l'Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Latronico (PZ) (**cf. all 9 nota del 28.08.2021**).

Seguiva ulteriore nota del 06.09.2021 a mezzo della quale la sig.ra PAOLINO evidenziava l'illegittimità del contegno assunto dall'amministrazione (**cf. all. 10 nota del 06.09.2021**).

È assolutamente da censurare il comportamento del MIUR in quanto, in asserita violazione della normativa che garantisce il diritto di precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria, non ha consentito alla ricorrente di essere assegnata quale A.A. presso l'Istituto B. Croce sito in Latronico o, in alternativa, presso una delle sedi presenti in domanda.

Essendo in possesso dei requisiti per ottenere l'assegnazione provvisoria e per beneficiare della precedenza ex art. 18, comma 1, punto VI, lettera p), del C.C.N.I. delle utilizzazioni per l'a.s. 2021/2022, la ricorrente si è determinata ad introdurre il presente ricorso teso all'ottenimento dell'assegnazione provvisoria presso l'Istituto Comprensivo Benedetto Croce sito in Latronico o, in alternativa, presso altra sede indicata nell'istanza.

DIRITTO

FUMUS BONI IURIS.

1. Diritto al trasferimento ed errata interpretazione della norma ad opera dell'USR per la Basilicata.

L'assegnazione provvisoria, ex art. 17 co. 1 del C.C.N.I. può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati minori con provvedimento giudiziario;
- **ricongiungimento al coniuge** o alla parte dell'unione civile o al convivente, compresi parenti ed affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.

Come detto, la ricorrente presentava istanza di assegnazione provvisoria per la provincia di Potenza, motivata dalle esigenze familiari di ricongiungimento al coniuge, e



rappresentando di usufruire della precedenza ex art. 18, comma 1, punto VI, lettera p), del C.C.N.I. delle utilizzazioni per l'a.s. 2021/2022.

L'art. 18, lettera p) del C.C.N.I. rubricato "Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria" stabilisce che:

*"il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni. **Il beneficiario può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge o parte dell'unione civile, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo**, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune. In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una istituzione scolastica relativa al comune viciniore con posti richiedibili".*

Dal tenore letterale della norma poc'anzi riportata, è evidente l'errore commesso dall'USR della Basilicata la quale ha ritenuto necessario, quale elemento per consentire il trasferimento provvisorio, il solo trasferimento d'ufficio del coniuge posto in congedo e non anche l'elezione di domicilio all'atto del collocamento in congedo. Circostanza, quest'ultima, prevista chiaramente dalla norma.

Di fatto, la congiunzione disgiuntiva "ovvero" rappresenta la forma rinforzata della congiunzione disgiuntiva semplice "o", con lo stesso valore di "oppure".

È evidente dunque che, mentre nel primo caso la norma tratta di congedo a seguito di trasferimento d'ufficio, nel secondo caso fa riferimento al congedo non disposto d'ufficio ma ottenuto a seguito di istanza di parte, come nel caso di specie; diversamente, non avremmo trovato la congiunzione disgiuntiva innanzi detta.

Da tanto deriva che le condizioni per poter fruire della detta precedenza sono due:

- 1. Congedo a seguito di trasferimento d'ufficio;**
- 2. Elezione di domicilio all'atto del collocamento in congedo su istanza di parte.**

Ciò posto, per far sorgere il diritto di precedenza in capo al richiedente è sufficiente la mera elezione di domicilio all'atto del collocamento in congedo, a prescindere dal fatto che sia stato disposto d'ufficio o meno.

Nella fattispecie, il Luogotenente coniuge della deducente, all'atto del collocamento in congedo del 4 gennaio 2021, ha eletto il suo domicilio in Latronico.



Successivamente è stato richiamato in servizio, a far data dal 05.01.2021, con conferma del luogo di precedente residenza (Latronico).

L'istituto dell'assegnazione provvisoria, si ricordi, ha la chiara finalità di consentire al personale scolastico di prestare servizio, sempre per un anno e per ragioni di ricongiungimento, cura e/o di assistenza, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (figlio, coniuge/parte di unione civile o convivente, genitore).

Ed ancora, proseguendo nell'analisi della normativa a sostegno di questa difesa, è opportuno richiamare l'art. 2 (Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo) della L. 29 marzo 2001, n. 86 "*Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia*" che reca quanto segue:

*"Il coniuge convivente del personale di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, **quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina**".*

La norma di cui all'**art. 17 della L. 266 del 1999** stabilisce che:

*"**Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n.224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina**".*

Innanzitutto occorre affermare che l'istituto di cui all'art. 17 della L. 266 del 1999 si configura come un vero e proprio **diritto soggettivo al ricongiungimento**.

Infatti, già la Corte Costituzionale, a proposito della norma suddetta, ha in più riprese ribadito che "*l'istituto del ricongiungimento è diretto a rendere effettivo altro diritto di rango costituzionale*" (art. 29, secondo comma, Costituzione) ovvero il "*diritto all'unità della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e*



costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana» (C. Cost. sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995).

Nell'esaminare la norma *de qua* emerge che il primo requisito ai fini della sua applicabilità è certamente la convivenza ovvero il medesimo luogo di residenza al momento del trasferimento dell'altro coniuge.

Tuttavia, tale requisito non è sempre vincolante, infatti i due coniugi ben possono vivere in sedi diverse se questa lontananza è giustificata dalle condizioni di lavoro che rendono di fatto impossibile ogni sorta di convivenza (Consiglio di Stato - Sezione Terza - sentenza n. 04634 del 11/09/2014).

Altro elemento è il fatto che l'istanza vada presentata presso l'amministrazione di appartenenza che deve provvedere a ricercare presso la sede di trasferimento del coniuge altre sedi opportune (Consiglio di Stato – Sezione sesta – decisione 2 luglio 2004 – 23 novembre 2004, n. 7686).

Il diritto al ricongiungimento familiare ex art. 17 L. 266/1999 rende dunque effettivo il fondamentale diritto all'unità familiare per cui si giustifica la parziale compressione degli interessi della PA (Corte Costituzionale, 30 maggio 2008, n. 183).

Al personale scolastico convivente del personale militare viene dunque riconosciuta, nelle operazioni di trasferimento, la precedenza sia nei trasferimenti provinciali, sia in quelli interprovinciali, limitatamente alla provincia nel cui Comune sia stato trasferito o abbia eletto domicilio il coniuge, purché la prima preferenza espressa nel modulo di domanda si riferisca a tale comune.

Sul punto è intervenuto anche il Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, che con sentenza n. 145 del 08.03.2021 n.145 il quale, relativamente alla disposizione di cui all'art. 17 della legge n. 266/99, ha pacificamente individuato la finalità dell'istituto del ricongiungimento del coniuge di militare trasferito, nella necessità di tener conto contemporaneamente di due diverse esigenze:

- da un lato, quella del buon andamento (art. 97 della Cost.) dell'amministrazione militare;
- dall'altro lato, l'esigenza di tutela dell'unità familiare (art. 29, secondo comma, della Cost.) che, in mancanza di tale istituto, per il militare e la sua famiglia risulterebbe compromessa.

Il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia che, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 113 del 1998



e n. 28 del 1995), si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana (T.A.R., Roma, sez. I, 05/11/2012, n. 9028, successivamente ribadita da T.A.R., Roma, sez. I, 2/10/2014, n. 10151)

Nel considerare la legittimità di detta disposizione legislativa, rispetto al parametro dell'art. 97 della Costituzione, la Consulta ha evidenziato che la stessa deve essere valutata tenendo conto dei suoi effetti sul buon andamento della pubblica amministrazione complessivamente intesa, non già di singole sue componenti, isolatamente considerate (v. Corte Costituzionale, 30/05/2008, n.183).

A sua volta, la giurisprudenza ordinaria ha avuto modo di evidenziare che “La convivenza dei coniugi, unico requisito richiesto all’ art. 17 della L. n. 266/1999 ai fini del trasferimento del coniuge, non deve essere intesa in senso statico e formalistico, dovendosi riferire piuttosto alla continuità sostanziale del progetto e della vita familiare comuni, non rilevando affatto la diversità delle sedi di servizio dei coniugi. La ratio della norma risiede, infatti, nella tutela effettiva dell’unità familiare, da ritenersi quale vero e proprio diritto fondamentale della persona umana” (Corte Appello Milano, sez. lav., 21/10/2019, n.1558).

Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, può essere disposto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994.

La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili occorre indicare come prima preferenza il comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel **comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo.**

Sussistendo i presupposti normativi, la ricorrente ha diritto ad essere trasferita nell’Istituto comprensivo Benedetto Croce sito in Latronico in qualità di Assistente Amministrativo.



2. Sull'effettività del posto vacante.

Come detto, nella graduatoria inerente alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale ATA per l'anno scolastico 2021/2022 alla ricorrente non è stata assegnata alcuna sede, così come si evince dall'estratto che segue (**cfr. doc. 4 allegato al decreto 414 del 12.08.2021**).

AMBITO TERRITORIALE DI POTENZA - USR BASILICATA

Assegnazioni Provvisorie Provinciali - Assistenti Amministrativi a.s. 2021/2022										
N.	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PROV.	Nel comune di	Punti	Fuori comune punti	SEDE TITOLARITA' 01/09/2021	NOTE	SEDI
1	DE BENEDECTIS	Paolino Domenico	20/04/1957	PZ	Francavilla S. S.	24	0	IPASAR "G. Fortunato" POTENZA	prec. CCNI	I.I.S. "Strisgalli" SENISE
2	DIMILTA	Marcella	24/07/1969	PZ	Montemurro	24	0	Liceo Scientifico "G. Galilei" POTENZA	prec. CCNI	I.I.S. "G. Peano" MARSICONUOVO
3	DE BARTOLOMEO	Rosa	05/09/1966	PZ	Avigliano	36	12	Liceo Art. Mus. "Gropius" PZ	prec. CCNI	I.C. "Spaventa Filippi" AVIGLIANO (18 ore P.T.)
4	LIMONGI	Giuseppe	26/11/1973	PZ	Lauria	36	12	I.C. "Don Bosco" ROTONDA	prec. per età	I.C. "Giovanni XXIII" LAURIA
5	CUDEMO	Anna Maria Salvatrice	12/04/1974	PZ	Marsicovetere	36	12	I.C. "G. Leopardi" POTENZA		NON TROVA
6	DEL GAUDIO	Marta	31/07/1966	PZ	Latronico	24	0	I.I.S. "Da Vinci-Nitti" POTENZA	prec. per età	I.I.S. "Fuggiero di Lauria" LAURIA
7	VITALE	Rosetta	05/03/1969	PZ	Viggianello	24	0	I.I.S. "Giovanni Paolo II" MARATEA		I.C. "Don Bosco" ROTONDA
8	MARTELLA	GIUSEPPINA	02/04/1971	PZ	Latronico	24	0	I.I.S. "Giovanni Paolo II" MARATEA		NON TROVA

Assegnazione Provvisorie Interprovinciali - Assistenti Amministrativi a.s. 2021/2022										
N.	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PROV.	Nel comune di	Punti	Fuori comune punti	SEDE TITOLARITA' 01/09/2021	NOTE	SEDI
1	PAOLINO	Graciella Luisa	18/06/1964	PZ	Latronico	24	0	I.I.S. Confalonieri - De Chirico ROMA	prec. per età	NON TROVA
2	VICECONTE	Serena	12/04/1974	PZ	Francavilla S.	24	0	I.I.S. "L. CREMONA" - PAVIA		I.I.S. "Giovanni Paolo II" MARATEA

Potenza, 12/08/2021

LA DIRIGENTE
- Debora INFANTE -
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Vero è che nel Comune di Latronico, luogo di residenza del coniuge, nel momento esatto in cui è stata presentata istanza non vi era disponibilità di posti, ma altrettanto vero è che in data 28.08.2021, presso l'Istituto Comprensivo B. Croce di Latronico si liberava un posto per il quale, pertanto, vi era vacanza, così come rappresentato dalla ricorrente all'USR per la Basilicata con nota del 28.08.2021 (**cfr. all. 9 nota a firma della ricorrente**).

Tale vacanza, da colmare mediante nomina di facenti funzione tratti dal personale ATA in servizio ed in possesso dei requisiti richiesti, ben avrebbe potuto essere assegnato alla ricorrente.

Tale circostanza, mai contestata dall'USR per la Basilicata non è stata comunque presa in considerazione negando alla ricorrente di ottenere il chiesto ricongiungimento familiare.

Ed invero, dalla documentazione che si produce anche per estratto (**cfr. all 11 Posti disponibili dopo le convocazioni del 31 agosto 2021 - A.S. 2021-2022**), si evince che il suddetto istituto, precedentemente assegnato a RICCIO Donato, attualmente incaricato dall'ufficio come DSGA f.f. dal 27.08.2021, veniva assegnato in supplenza all' A.A. TEDESCO, con contratto di lavoro part-time.



PZIC869009	Istituto Comprensivo		LAGONEGRO		6	part-time verticale VASCETTA
PZIC87600C	Istituto Comprensivo	B.Croce	LATRONICO		18	1 OF libero dopo ass. ad AA ff DSGA Ricci VIENE DATO COME SUPPLENZA a TEDESCO che ha un part-time (restano libere lun/mar/mer)
PZIC821008	Istituto Comprensivo	Alfieri	LAURENZANA		2	1 OF libero dopo ass. ad AA ff DSGA Abbate
PZIC893006	Istituto Comprensivo- Livello 2		LAVELLO		1	assetativa GARRIPOLI

È opportuno sottolineare che **la disponibilità del posto presso l'Istituto Benedetto Croce in Latronico, non è mai stata contestata dall'USP per la Basilicata in nessuno dei reclami avanzati dalla stessa.**

È pacifica, pertanto, la disponibilità della sede in virtù del principio di non contestazione.

Il giudicante, pertanto, dovrà porre a fondamento della propria decisione tale circostanza non specificatamente contestata dall'USR per la Basilicata.

L'amministrazione ha, pertanto, illegittimamente assegnato ad altro Assistenti tale sede, pur potendo far prevalere la ricorrente, in virtù dei requisiti di legge dalla stessa posseduti.

PERICULUM IN MORA

La ricorrente, così come evidenzia la documentazione che si allega, è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 ex art. 2 Legge 118/71 (**cf. all 12 certificato di invalidità**).

La L. 118/71, all'art. 2 fornisce la definizione di invalido civile:

“Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

Le patologie che interessano l'istante, tra le quali vengono citate a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, *“la sindrome di Raynaud, la sinusite, la fibromialgia del rachide, note ansiose”*, etc... assumono carattere indiscutibilmente disabilitante con annessa sintomatologia grave, privando la ricorrente della capacità di compiere determinate funzioni nei periodi in cui la sintomatologia si acuisce.

È noto, infatti, che le malattie infiammatorie poste a carico delle articolazioni della colonna vertebrale, rendono la stessa meno mobile e flessibile, con conseguente limitazione dei movimenti.



La sintomatologia iniziale, costituita da un tipico dolore persistente e profondo, tende a peggiorare durante il corso della giornata, diventando, nei momenti peggiori, insopportabile.

Dal quadro poc'anzi illustrato non v'è chi non veda l'esigenza della ricorrente di avere una figura familiare sulla quale fare affidamento che, nel caso di specie, è rappresentata dal di lei marito.

Si rende indispensabile, pertanto, consentire alla stessa di vivere unitamente al coniuge in Latronico, al fine di poter fare affidamento sullo stesso nei momenti peggiori, allorquando i dolori, acuendosi, impediscono di compiere anche i più semplici atti quotidiani della vita.

Circostanza, quella rappresentata, che allo stato attuale è auspicabile ma, purtroppo, al momento solo ipotetica, essendo stato negato dall'USR per la Basilicata l'assegnazione provvisoria per la provincia di Potenza.

Ed infatti, attualmente, la ricorrente è costretta a vivere da sola in quel di Roma, non potendo fare affidamento su nessun familiare.

A tanto si aggiunga la particolare situazione che interessa il nostro Paese da due anni a questa parte.

Ed infatti, la pandemia, ponendo ulteriori limiti, ha di fatto impedito alla ricorrente di ricongiungersi, seppur temporaneamente, con il coniuge. Si è dunque trovata ad affrontare, per un lasso di tempo decisamente troppo ampio, in completa solitudine, i problemi che la interessano.

È bene precisare che Roma (sede di titolarità della ricorrente) dista da Latronico (luogo di residenza) ben 411 km, tragitto che richiede una permanenza sui mezzi pubblici pari a quasi 5 ore.

Considerate le patologie che interessano la ricorrente, per la stessa è impossibile percorrere tale distanza, in quanto verrebbe da subito interessata da dolori lancinanti a carico della colonna vertebrale.

Dunque la ricorrente rientra nel novero dei soggetti portatori di patologie irreversibili per i quali è indispensabile avere il sostegno di un familiare.

Non consentire alla PAOLINO di ottenere il trasferimento, comporterebbe un grave ed irreparabile pregiudizio non avendo alcuno all'infuori del marito su cui poter fare affidamento.



Il perdurare della ricorrente in una sede lavorativa lontana dal luogo di residenza del coniuge, cagionerebbe ulteriori gravi disagi alla vita familiare della stessa e irreparabile nocumento alle esigenze di cura della stessa, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione dell'intero nucleo familiare, insuscettibili di risarcimento per equivalente.

Pertanto il ricorso, a parere della scrivente difesa deve trovare giusto accoglimento coesistendo entrambi i requisiti di legge:

1. Esistenza del *Fumus boni juris* tutelato dalla normativa vigente sia sotto il profilo della norma di diritto che della presenza della sede disponibile, così come evidenziato.
2. Esistenza del *Periculum in mora*, in ragione del pregiudizio grave ed irreparabile che l'impedita assegnazione comporterebbe alla ricorrente, come argomentato.

Alla luce di quanto detto, è di solare evidenza che sussistono tutti i presupposti affinché l'On. Tribunale adito provveda all'annullamento del provvedimento impugnato, giacché ingiusto e adottato in un contesto caratterizzato da una diffusa illegittimità.

* * *

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO

la ricorrente PAOLINO GRAZIELLA LUISA, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE

All'III.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415, co. 2, c.p.c. l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C., e istruita la causa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia alla S.V. III.Ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso accogliere la domanda del ricorrente, e per l'effetto

- **ANNULLARE E/O DISAPPLICARE** Annullare e/o disapplicare il decreto n. 414 del 12.08.2021, con il quale l'amministrazione ha pubblicato la graduatoria definitiva relativa alle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale ata per l'anno scolastico 2021/2022.



- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente, ai sensi art. 18, comma 1, punto VI, lettera p), del C.C.N.I. delle utilizzazioni per l'a.s. 2021/2022, ad ottenere l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto Benedetto Croce sito in Latronico, in qualità di Assistente Amministrativo o in altra sede indicata nell'istanza;

PER L'EFFETTO:

- **ORDINARE E CONDANNARE** l'Amministrazione resistente ad assegnare la ricorrente presso l'Istituto Benedetto Croce sito in Latronico (PZ), in qualità di Assistente Amministrativo o in altra sede indicata nell'istanza.

Con vittoria di onorari, spese e competenze di giudizio, a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria si versano in produzione i seguenti documenti:

1. istanza di assegnazione provvisoria;
2. stato di famiglia;
3. C.C.N.I. delle utilizzazioni per l'a.s. 2021/2022;
4. graduatoria Provvisoria;
5. decreto 414 del 12.08.2021;
6. allegato decreto 414;
7. reclamo;
8. nota di riscontro al reclamo;
9. nota del 28.08.2021;
10. nota del 06.09.2021;
11. Posti disponibili dopo le convocazioni del 31 agosto 2021 - A.S. 2021-2022;
12. certificato di invalidità.

Con ogni ulteriore riserva di deduzione, contro deduzione e produzione di documenti.

^ ^ ^

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è indeterminabile. Pertanto l'importo del C.U. dovuto è pari ad € 259,00.

Roma, 23.09.2021

Avv. Domenico Naso

